

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 11/2024

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 56 DEL 22 MARZO 2024

A CURA DI PAOLO LONGO, DEBORA FASANO E GRETA CECCARINI

*(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione).*

CONTRATTO PRELIMINARE

*** Cassazione, sentenza 8 febbraio 2024, n. 3596, sez. II civile**

CONTRATTI - VENDITA - Immobiliare - Contratto preliminare - Somma versata a titolo di deposito cauzionale - Denaro consegnato all'agenzia di mediazione - Risoluzione - Azione di ripetizione della somma - Azione diretta contro il venditore - Esclusione - Legittimazione del mediatore - Sussistenza.

Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro, collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore dell'agenzia di mediazione, senza che possa in alcun modo desumersi che essa abbia agito in rappresentanza del promittente alienante, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata, di cui si rivendichi la restituzione, deve essere proposta verso l'agenzia di mediazione e non verso il promittente alienante, privo di legittimazione passiva.

DONAZIONE

Cassazione, sentenza 24 gennaio 2024, n. 2360, sez. II civile

DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA - Negozio conciliativo - Contenuto - Donazione - Esclusione - Fondamento.

Il verbale di conciliazione giudiziale non è idoneo a fungere da valido contenitore di una donazione, in quanto privo del necessario rispetto dei requisiti di forma previsti dall'art. 782 c.c.

FAMIGLIA

*** Corte appello Milano, decreto 6 febbraio 2024, Sezione Persone Minorenni e Famiglie**

Coppie omogenitoriali - Ricorso all'estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa - Illegittima formazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile di un atto di nascita recante l'indicazione di due madri.

Indipendentemente dal genere della coppia omosessuale, maschile o femminile, a fronte della lamentata violazione del medesimo diritto al rispetto della vita familiare, ciò che qui preme è la perfetta adesione della decisione ai più volte richiamati principi fondamentali posti a tutela del superiore interesse del minore,

interesse che ha carattere incondizionatamente preminente nelle vicende che lo riguardano.

In questa prospettiva, non assume particolare rilievo la diversa tecnica, purché lecita, attraverso la quale la coppia omosessuale perviene al concepimento e alla nascita del bambino nell'ambito di un progetto affettivo che, come abbiamo detto, quanto al profilo della genitorialità non potrà che essere irrevocabile.

Attualmente nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda la possibilità per il genitore d'intenzione di far annotare nell'atto di nascita il riconoscimento del minore nato in Italia a seguito di ricorso a procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all'estero da coppia omosessuale, non essendo ammessa la formazione di un atto di nascita indicante quali genitori due persone dello stesso sesso, sicché il reclamo proposto dalla Procura della Repubblica deve essere accolto e il decreto gravato riformato disponendo la rettificazione dell'atto di nascita in oggetto.

MEDIAZIONE

*** Cassazione, sentenza 7 febbraio 2024, n. 3452, sez. II civile**

Mediazione obbligatoria - Avvenuto esperimento in ordine alla domanda principale - Domanda riconvenzionale rientrante nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 - Esperimento - Necessità - Esclusione - Principio enunciato ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c..

La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile.

*** Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2360, sez. II civile**

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - PROCESSO - Processo civile - Verbale di conciliazione giudiziale - Contenuto - Donazione e divisione - Ammissibilità - Esclusione - Motivi.

L'atto di donazione di beni immobili che sia contenuto in un verbale di conciliazione giudiziale è nullo ove non soddisfi i requisiti formali richiesti dalla legge.

NOTARIATO

Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2024, n. 2047, sez. II civile

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - Giudici onorari di appello - Notaio esercente la professione nel distretto della Corte territoriale in cui opera - Illegittimità costituzionale della normativa che lo consente - Manifesta infondatezza - Fondamento - Disparità di trattamento con gli avvocati giudici onorari di appello - Inesistenza.

In tema di giudici onorari di appello, il notaio, esercente la professione nel distretto della corte territoriale in cui svolge le funzioni onorarie, è soggetto solo agli obblighi di astensione, di cui all'art. 70 del d.l. n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013, per evitare conflitti di interesse rispetto alle singole controversie, non sussistendo alcuna disparità di trattamento con gli avvocati, iscritti all'ordine presso la corte di appello ove svolgono le funzioni e l'attività forense, soggetti all'incompatibilità territoriale di cui all'art. 69, comma 2, dello stesso decreto, in quanto diretta ad evitare possibili condizionamenti o improprie interferenze nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario.

PARCHEGGI

Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1441, sez. II civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - EFFICACIA - Vincoli inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale - Effetti - Presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari - Configurabilità - Conseguenze - Natura di oneri non apparenti ex art. 1489 c.c. - Esclusione - Vincoli imposti da provvedimenti amministrativi specifici - Differenza - Fattispecie.

I vincoli urbanistici inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati, hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli così imposti, a differenza di quelli introdotti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, ai sensi dell'art. 1489 c.c., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto.

(Nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come non apparente un vincolo pubblicistico gravante su di un'area destinata a parcheggio pubblico limitandosi a desumerne la non conoscenza per effetto della mancata allegazione della concessione edilizia all'atto di trasferimento, così presupponendo che detto provvedimento costituisse la fonte primaria del vincolo).

Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1436, sez. II civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - Spazi destinati a parcheggio - Diritto reale d'uso - Integrazione ope legis del contratto - Correlativa integrazione del prezzo del contratto di vendita dell'immobile - Domanda giudiziale - Necessità - Proponibilità anche dopo il giudizio sulla spettanza del diritto reale d'uso.

In caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell'originario prezzo, attribuitogli in forza della sostituzione automatica della clausola che riservi allo stesso la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, deve costituire oggetto di autonoma domanda, che la parte ha facoltà di proporre anche successivamente al giudizio sul riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

*** Cassazione, sentenza 31 gennaio 2024, n. 4247, sez. VI penale**

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Peculato - Professionisti - Notai - Tardivo versamento dell'imposta sugli atti - Configurabilità - Esclusione - Indizio - Impossessamento del denaro - Necessità - Valutazione del caso concreto - Necessità.

Nelle ipotesi in cui il reato è legato allo spirare di un termine, la responsabilità consegue solo quando sia comunque raggiunta la prova della intervenuta interversione del titolo del possesso, cioè che il pubblico ufficiale abbia agito "uti dominus".

L'individuazione del momento in cui si realizza l'interversione del titolo del possesso, e dunque la condotta appropriativa, non coincide automaticamente con lo spirare del termine, ma va accertata caso per caso sulla base dell'attenta considerazione delle circostanze di fatto, evitando semplificazioni probatorie che trasformerebbero la fattispecie di peculato, gravemente punita, in un reato "formale".

Occorre, cioè, che la sottrazione della "res" alla disponibilità dell'ente pubblico si sia pur sempre protratta per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e comunque tale da denotare inequivocabilmente l'atteggiamento "appropriativo" dell'agente (così testualmente, Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, De Marco; cfr., sul tema Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, Conte, in cui si è affermato che l'appropriazione del denaro, riscosso dal notaio a titolo di imposte e non riversato all'erario, si realizza non già per effetto del mero ritardo

nell'adempimento, bensì allorquando si determina la certa interversione del titolo del possesso, che si realizza allorquando il pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, condotta che non necessariamente può essere ritenuta insita nella mancata osservanza del termine di adempimento).

SOCIETÀ DI CAPITALI

*** Cassazione, ordinanza 29 gennaio 2024, n. 2660, sez. I civile**

SOCIETÀ - Società di capitali - Organi sociali - Assemblea dei soci - Deliberazioni - Abuso della maggioranza - Interesse antitetico a quello sociale - Intenzionale attività fraudolenta - Sussiste

L'abuso della regola di maggioranza è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza *uti singuli* (così, Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387).

SOCIETÀ PER AZIONI

*** Cassazione, sentenza 29 gennaio 2024, n. 2629, sez. I civile**

SOCIETÀ - SOCIETÀ PER AZIONI - Socio - Recesso ad nutum - Congruo termine di preavviso - Clausola statutaria - Legittimità - Sussiste.

È lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la quale, ai sensi dell'art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società *ad nutum* con un termine congruo di preavviso.

SUCCESSIONI

*** Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2024, n. 3352, sez. II civile**

SUCCESSIONI - Donazione - In conto disponibile - Con dispensa da collazione - Successivo testamento - Attribuzione della disponibile a un terzo - Compatibilità tra le due attribuzioni - Sussistenza - Motivi.

La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall'imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall'imputazione, così come la dispensa dall'imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l'attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall'imputazione della donazione ai sensi dell'art. 682 cod. civ. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell'imputazione sia inferiore a quello della disponibile.

*** Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2024, n. 2062, sez. II civile**

SUCCESSIONI - Divisione tra coeredi - Relativa a beni immobili - Indicazione della regolarità urbanistica - Necessità - Mancanza - Nullità dell'atto - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità.

La nullità comminata dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la

prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. La detta causa di nullità si applica anche agli atti di divisione, finanche di provenienza ereditaria, e ciò senza che rilevi che l'abuso sia stato commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.

(Nel caso di specie la scrittura, proprio in quanto ritenuta costituire una divisione di beni immobili già di proprietà dei condividenti - con esclusione della qualifica di divisione ereditaria -, è del tutto priva delle necessarie indicazioni concernenti la regolarità urbanistica del bene ed è, pertanto, affetta dalla nullità testuale come sopra individuata).

TESTAMENTO

* Cassazione, sentenza 24 gennaio 2024, n. 2361, sez. II civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI - PROCESSO - PROVE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - Giudizio di nullità di un testamento olografo per non autenticità della sottoscrizione - Consulenza grafologica sul documento originale - Necessità - Copia fotostatica - Idoneità - Esclusione - Limiti.

Pur in assenza dell'originale del testamento, va considerato che secondo i precedenti di questa Corte (Cass. n. 711/2018; Cass. n. 1903/2009), le indagini grafiche relative all'autenticità di un testamento olografo sebbene debbano necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, tuttavia non impongono l'acquisizione in giudizio dell'originale, in quanto una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia (ad es. l'incidenza pressoria sul foglio della penna), il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni, e ciò a prescindere dal fatto che l'originale sia stato prodotto da una delle parti.

TRIBUTI

* Cassazione, ordinanza 6 marzo 2024, n. 6094, sez. V

Imposta di registro- Cessione totalitaria di partecipazione - Riqualificazione dell'atto come cessione indiretta di ramo d'azienda- Esclusione

Nel caso di specie, stante l'applicabilità retroattiva dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per effetto della precisazione contenuta nell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare la cessione (...) della partecipazione integrale al capitale (...) nei termini di cessione indiretta di ramo aziendale attraverso il riferimento esplicito ad atti collegati, che sono costituiti dagli atti negoziali prodromici (...), dovendo limitarsi a verificare la corretta liquidazione dell'imposta di registro in relazione alla sola operazione di cessione, i cui effetti giuridici dovevano essere singolarmente e separatamente valutati ai fini fiscali; da ciò consegue che la individuazione del regime tributario applicabile, quanto all'imposta di registro, avrebbe dovuto essere operata dall'amministrazione finanziaria con autonomo, distinto e separato riferimento alla cessione totalitaria della quota di compartecipazione nella società unipersonale di nuova costituzione, dovendo avallarsi la tassazione isolata del negozio veicolato dall'atto presentato alla registrazione secondo gli effetti giuridici da esso desumibili; peraltro, prendendo atto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche l'Agenzia delle Entrate ha recentemente finito per ritenere che "(...) la complessiva operazione descritta, comprendente la cessione totalitaria delle quote sociali preceduta dal conferimento del ramo d'azienda, non possa essere riqualificata come cessione d'azienda unitaria ai sensi dell'art. 20 del T.U.R., così come modificato dalla Legge di bilancio 2018" (vedasi la risposta ad interpello n. 371 del 17 settembre 2020); nella specie, peraltro, ponendo a fondamento della ripresa a tassazione l'inserimento della cessione della partecipazione totalitaria al capitale sociale nel contesto di una più complessa operazione di cessione indiretta di azienda, non ha fatto corretta applicazione di tale criterio interpretativo, con conseguente

illegittimità dell'avviso di liquidazione (da ultima: Cass., Sez. 5°, 26 aprile 2022, n. 13006).

*** Cassazione, ordinanza 12 marzo 2024, n. 6482, sez. V**

Cessione terreno edificabile- Plusvalenza – Principio di cassa- Momento impositivo

È stato evidenziato (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17960 del 24/07/2013) che "nella cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, contemplata nell'art. 81, primo comma, lett. b) del D.P.R. n. 917 del 1986 "*ratione temporis*" vigente, l'imponibilità della plusvalenza è regolata dal principio di cassa, dall'art. 82, primo comma, del D.P.R. cit., ma che il momento impositivo, tuttavia, richiede anche l'effetto traslativo del negozio, al quale si àncora la definitività della operazione e della conseguente plusvalenza, sicché al principio di cassa è informata altresì l'ipotesi del pagamento dell'intero corrispettivo nella vigenza di un contratto preliminare, dovendosi ritenere, in tal caso, che la tassazione della plusvalenza coincida con il contratto definitivo non in ragione del diverso principio di competenza, ma perché il pagamento avvenuto in epoca anteriore al trasferimento del bene era ancora insufficiente nella vigenza dei soli effetti obbligatori del preliminare". In altri termini, deve essere considerato il momento di conclusione del contratto di vendita (...), nel quale sorge il diritto al pagamento del corrispettivo (cfr. Cass. n. 13657 del 30/05/2018).

*** Cassazione, sentenza 14 marzo 2024, n. 6893, sez. V**

Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine- Fideiussioni enunciate in atto giudiziario - Assoggettamento ad imposta di registro ex art. 22 d.P.R. n. 131/1986 escluso

Deve ribadirsi il principio di diritto per cui: "il fatto che l'art. 15, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda l'assoggettamento delle operazioni di credito ad un'unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che le operazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano soggette anche ad imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina l'imposizione degli atti "enunciati" e non registrati e non riguarda né l'enunciazione di atti esenti, né gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente soggetti ad imposizione".

*** Cassazione, sentenza 14 marzo 2024, n. 6840, sez. V**

Imposte di registro ipotecaria e catastale- Impianto fotovoltaico - Qualificazione come bene immobile

Deve affermarsi il seguente principio di diritto in relazione alla normativa vigente *ratione temporis*: "gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo".

USUCAPIONE

*** Cassazione, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3493, sez. II civile**

DIRITTI REALI – COMUNIONE - Immobili - Usucapione - Rapporto tra fratelli - Uso esclusivo - Sufficienza - Esclusione - Motivi.

La valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce allorché si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragione se stretti. La trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo l'interversione nel possesso, postula comunque la sussistenza di una inequivoca volontà di possedere *uti*

dominus e non più *uti condominus*, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di intendere possedere in via esclusiva, e che, a tal fine, non ha alcuna rilevanza l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.